

Ministero della Salute

Numero Atti: 4840
 Aggiornato al: 21 agosto 201

E • SERVIZI • NEWS • NEWSLETTER • DIRETTIVE UE

NUOVA RIC

glio atto



STAMPA



ATTO SUDDIVISO



ARTICOLI



ERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE NOME DI TRENTO E BOLZANO

ordo 06 febbraio 2003

do tra il Governo, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativo alla definizione di alcune modalita' applicative
 articoli 3, comma 1, 4, comma 1, 7, comma 2 dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del
 glio dei Ministri 1 dicembre 2000, per il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri
 ero di elevata specializzazione.

Serie Generale , n. 53 del 05 marzo 2003)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
 PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto
 legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza
 il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in
 attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di
 coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
 attivita' di interesse comune;

Visto l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del
 Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2000 (Gazzetta
 Ufficiale del 23 maggio 2001, n. 118), per il rimborso delle spese di
 soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri
 all'estero di elevata specializzazione;

Considerato che la regione Veneto ha chiesto, con nota del 31
 agosto 2001, di esaminare il suddetto atto di indirizzo e
 coordinamento al fine di risolvere le questioni legate
 all'applicabiita' degli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, 7, dello
 stesso;

Rilevato che la materia "tutela della salute", a seguito delle
 modifiche apportate al Titolo V della Costituzione ricade nella
 potesta' concorrente delle regioni e che, pertanto, si e' ritenuto di
 individuare le modalita' applicative dell'atto di indirizzo di cui
 all'oggetto mediante il presente accordo;

Vista la proposta di accordo in oggetto trasmessa dal Ministero della salute con nota del 29 novembre 2002, che contiene opportuni aggiornamenti degli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, 7, comma 2 del suddetto atto di indirizzo e coordinamento;

Considerato che, in sede tecnica il 15 gennaio 2003, i rappresentanti delle regioni hanno avanzato alcune proposte di modifica al testo dell'accordo in esame, che sono state condivise dal rappresentante del Ministero della salute, che si e' impegnato a trasmettere nuovamente il testo dell'accordo nella stesura definitiva;

Vista la proposta di accordo trasmessa dal Ministero della salute con nota del 29 gennaio 2003 nella stesura definitiva con le modifiche concordate in sede tecnica;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle regioni, nell'esprimere il proprio assenso sullo schema di accordo in oggetto, hanno chiesto che nell'art. 2 del testo dell'accordo di sopprimere, alla prima alinea, le parole "e le Province autonome" e che tale richiesta e' stata accolta dal rappresentante del Ministero della salute;

Acquisito l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Art. 1.

Ambito dell'accordo

1. Con il presente Accordo si conviene sulle modalita' applicative degli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, 7, comma 2 dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2000, per il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione, compatibili con le norme vigenti.

Art. 2.

Concorso alla spesa

1. Le regioni, in attuazione del disposto dell'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2000, riconoscono ai soggetti previsti dallo stesso articolo 2, comma 1 il concorso alle spese di cura all'estero, attenendosi, ai fini delle modalita' di calcolo della situazione economica del nucleo familiare di appartenenza previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, ai seguenti criteri:

a) un concorso pari al 100 per cento della spesa rimasta a carico, qualora si tratti di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore ad Euro 8.000;

b) un concorso pari all'80 per cento della spesa rimasta a carico, qualora si tratti di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia compreso tra 8.000 e 13.000 Euro;

c) un concorso pari all'80 per cento delle spese di soggiorno, cosi' come individuate dall'art. 2, comma 1, qualora si tratti di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia superiore a 13.000 Euro.

Art. 3.

Corresponsione degli acconti

1. Per i soggetti portatori di handicap di cui all'art. 2, comma 1

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2000, l'unita' sanitaria locale corrisponde, a richiesta dell'assistito, gli acconti previsti dall'art. 6, comma 13 del decreto del Ministro della Sanita' 3 novembre 1989, e successive modificazioni, computando nell'ambito della spesa sanitaria presumibile le spese di soggiorno, cosi' come individuate nel predetto articolo 2 e rimborsabili nella misura corrispondente, per ciascun Paese considerato, a quella spettante al personale dirigenziale di seconda fascia dello Stato.

2. Ai fini della corresponsione di tali acconti l'unita' sanitaria locale si attiene ai seguenti criteri:

a) nella misura del 90 per cento, qualora sia prevista l'erogazione del concorso alla spesa di cui all'art. 2 comma 1, lettera a), elevando tale percentuale al 100 per cento nel caso di soggetti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di indigenza;

b) nella misura del 70 per cento, qualora sia prevista l'erogazione del concorso alla spesa di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

Art. 4.

1. Si conviene che quanto disposto dall'art. 7, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2000 si riferisce a soggetti comunque autorizzati al ricovero all'estero per cure di neuroriabilitazione presso centri di elevata specializzazione e che dal rimborso delle spese gia' sostenute si intendono esclusi gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

Roma, 6 febbraio 2003

Il presidente: La Loggia

Il segretario: Carpino

TORNA

[HOME](#) [GUIDA](#) [MAPPA](#) [PRIVACY](#)

Ministero della Salute - Lungotevere Ripa 1, 00153 Roma Centralino 06.5994.1 a
 Direzione Generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali

